

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 08/11/2024, n. 418

CGT1 Padova
Sentenza
8 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 08/11/2024, n. 418

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova

Numero : 418

Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 418/2024

Depositato il 08/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione I, riunita in udienza il 05/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

AM TR, Presidente e Relatore

FAVARETTO SILVANO, Giudice

GAMBARETTO ALBERTO, Giudice

in data 05/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 501/2024 depositato il 04/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Padova

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249003091261000

IVA-ALTRO 2005

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249003091261000

IVA-ALTRO 2006

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249003091261000

IRAP 2005

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249003091261000

IRAP 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2024 depositato il

06/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente : Accoglimento del ricorso.

Resistente : Rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, relativa alle annualità 2005 e 2006, chiedendone l'annullamento, e deducendo che trattasi di tributi inerenti alla società Società_1 s.a.s., della quale era stato dichiarato il fallimento in data 18 dicembre 2008, che lo aveva interessato anche personalmente, in quanto socio accomandatario.

Nella pendenza della procedura concorsuale, in data 18 dicembre 2009, era stata notificata al solo curatore fallimentare la cartella sulla quale l'intimazione impugnata si fonda.

Il ricorrente espone di non aver personalmente ricevuto alcuna notifica di atti impositivi, nonché, anche dopo la chiusura della procedura fallimentare, avvenuta il 1° ottobre 2014, di atti

interruttivi : quindi eccepisce la prescrizione della pretesa, con riferimento alle sanzioni e agli interessi.

Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ribadisce la correttezza del proprio operato, facendo presente che alla notifica della cartella al curatore fallimentare, in data 15 gennaio 2018, successivamente alla chiusura del fallimento, venne regolarmente notificato al contribuente tornato in bonis un atto di intimazione avente efficacia interruttiva. Si sostiene, altresì che la durata per la prescrizione, anche con riferimento agli interessi ed alle sanzioni, sarebbe decennale.

Nella memoria illustrativa il ricorrente, ribadisce che l'impugnazione attiene soltanto alle sanzioni e agli interessi, che si prescrivono in cinque anni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente deve osservarsi che, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, si incorrerebbe nel vizio di ultra-petizione nel caso in cui si verificasse anche l'attuale sussistenza del credito correlato al tributo principale. Limitando, quindi, l'esame della questione alle deduzioni del ricorrente, incentrate esclusivamente sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, ne va constatata la fondatezza.

In primo luogo deve richiamarsi il più recente e condivisibile orientamento della S. C. circa la durata quinquennale della prescrizione per quanto attiene agli interessi e alle sanzioni. Ritiene infatti il Collegio di non doversi discostare dal prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26 giugno 2020, n. 12740).

Tale principio non è tuttavia considerato operante, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione alle somme pretese a titolo di interessi e sanzioni, essendosi affermato che, "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D.lgs. n. 472 del

1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall'art. 2948

cod. civ., comma 1, n. 4" (cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., 27 febbraio 2024, n. 5220).

La verifica della maturazione della prescrizione quinquennale, limitatamente alle somme dovute per sanzioni e interessi, per quanto attiene al periodo anteriore alla chiusura del fallimento, dichiarata in data 1° ottobre

2014, non ha esito positivo, risultando dagli atti che il credito fu insinuato e successivamente ammesso al passivo del fallimento. Invero la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protrandosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizione dalla chiusura della medesima procedura (cfr. Cass., 9 giugno 2023, n. 161415).

Con riferimento al periodo successivo, al contrario, deve constatarsi la maturazione della prescrizione quinquennale.

E' ben vero che la parte resistente ha documentato di aver notificato un'intimazione al Ricorrente_1 in data 15 ottobre 2018, ma è altrettanto vero che il periodo successivo, fino alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 9 aprile 2024 - anche tenendo conto della sospensione dei termini in forza del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 67, primo comma, conv. dalla L. n. 27 del 2020 dall'8 marzo all'11 maggio 2020, ovvero per ottantacinque giorni, è superiore al quinquennio.

Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alle spese di giudizio che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.